

—Allegato "A" al n. 91298/13149 di rep. Notaio Paolo Lucchini—

—STATUTO—

—TITOLO I—

—DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA—

—Art. 1 - Denominazione—

La Società di Mutuo Soccorso e' denominata

—"SOCIETA' DI MUTUO SOCCORSO DI ROVELLASCA"—

più brevemente denominata "SMS".

La Società acquisisce personalità giuridica, quale Società di Mutuo Soccorso ai sensi della legge 15 aprile 1886, n. 3818 e successive modificazioni e integrazioni.

—Art. 2 - Sede e durata—

La Società ha sede legale in Rovellasca.

Con delibera degli organi competenti, anche in relazione agli scopi che si prefigge di raggiungere, possono essere istituite sedi secondarie, uffici, comitati nonché altri organismi rappresentativi, anche al di fuori del Comune dove ha sede la Società.

La durata è fissata sino al 31 Dicembre 2060, termine che può essere prorogato con delibera dell'Assemblea.

La Società può aderire e partecipare anche economicamente ad organismi che svolgono attività assistenziale, sociale, culturale o che si propongono comunque scopi ed attività affini a quelli esercitati dalla Società di mutuo soccorso stessa.

La Società può partecipare ad organismi consortili ed affidare ad essi, con decisione dell'Assemblea dei soci, l'esplicazione di determinati servizi.

—TITOLO II—

—SCOPO ED OGGETTO—

—Art. 3 - Scopo e oggetto—

La Società ha per scopo la solidarietà di mutuo soccorso in tutte le forme e modalità consentite dalla legge e dal presente Statuto e nel rispetto dei principi della mutualità, dello sviluppo della personalità umana e della tutela sociale per i diritti e per l'organizzazione dell'auto-aiuto tra i cittadini.

La Società ha lo scopo di erogare ai suoi associati e senza alcun fine di speculazione e di lucro, assistenze previdenziali economiche e sanitarie ad integrazione delle prestazioni previste dalle vigenti legislazioni in materia previdenziale e sanitaria, nei limiti e con le modalità stabilite dagli organi sociali.

La Società si propone, in coerenza con gli articoli 1, 2 e 3 della Legge 3818/1886 di:

a) diffondere, anche attraverso iniziative sociali e culturali e altre azioni idonee, il rafforzamento dei principi della mutualità ed i legami di solidarietà fra i soci nonché fra questi ultimi ed altri cittadini bisognosi di aiuto;

b) svolgere attività di assistenza sanitaria integrativa rivolta ai soci che aderiscono singolarmente e volontariamente alla Società, oppure in conformità a contratti di lavoro, di accordo e regolamento aziendale, come previsto dalle leggi vigenti, stipulando a tal fine accordi, convenzioni e polizze con imprese autorizzate ai sensi di legge;

c) svolgere attività di assistenza socio sanitaria ed economica, sia in forma diretta che indiretta, anche stipulando convenzioni con presidi e strutture sanitarie, sia pubbliche che private, nonché gestendo direttamente presidi e strutture sanitarie ed assistenziali;_____

d) erogare agli associati assistenze economiche in caso di vecchiaia, infortunio, invalidità e malattia;_____

e) erogare contributi economici e di servizi di assistenza ai soci in condizioni di disagio economico a seguito di perdita di fonti reddituali personali e familiari;_____

f) erogare sussidi economici alle famiglie dei soci defunti;_____

g) organizzare, anche in collaborazione con altri enti pubblici e privati, tutte le iniziative atte ad elevare il benessere sociale, culturale e fisico e dei loro familiari._____

In particolare sarà possibile:_____

- stabilire rapporti con organismi mutualistici sia a livello locale, regionale, nazionale o internazionale;_____

- aderire e partecipare a consulte, consorzi, cooperative, società ed enti pubblici e privati, ed in genere a tutte le iniziative operanti nel settore mutualistico e sanitario, purché in coerenza con quanto previsto dalle Legge 3818/1886;_____

- promuovere, costituire e gestire fondi sanitari integrativi nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge in materia;_____

- effettuare tutte le operazioni mobiliari ed immobiliari utili al conseguimento dello scopo sociale._____

I rapporti mutualistici con i soci ed i loro familiari, nonché con le altre società di mutuo soccorso o fondi sanitari integrativi ai sensi degli artt. 1 e 2 della legge 3818/1886 e successive modificazioni ed integrazioni (di seguito enti mutualistici), sono disciplinati da apposito regolamento, da approvare in sede assembleare, attraverso il quale sono stabiliti i limiti e le modalità di erogazione delle prestazioni da parte della Società, così come il versamento dei relativi contributi._____

TITOLO III

SOCI

Art. 4 - Soci

Il numero dei soci è illimitato. Possono essere soci tutte le persone fisiche che ne facciano richiesta e siano cittadini della Repubblica Italiana o cittadini stranieri residenti in Italia, nonché persone giuridiche ed enti mutualistici secondo quanto previsto dalle leggi vigenti. _____

I soci si impegnano alle contribuzioni necessarie e idonee al conseguimento degli scopi sociali, all'osservanza dei regolamenti interni e delle deliberazioni degli organi sociali._____

I soci possono essere: soci ordinari e soci sostenitori._____

Art. 5 - Soci ordinari

Sono soci ordinari della Società coloro - persone fisiche o giuridiche - che intendono partecipare allo scambio mutualistico singolarmente o in forma collettiva in conformità e nei limiti di quanto previsto dalla Legge 3818/1886 e successive modificazioni ed integrazioni._____

L'ammissione a Socio è condizionata al versamento delle quote sociali previste dai regolamenti, deliberate dal Consiglio di amministrazione. -

Coloro che desiderano diventare soci ordinari della Società devono presentare domanda al Consiglio di amministrazione specificando: cognome e nome, luogo e data di nascita, domicilio, codice fiscale e ogni altra notizia richiesta dal Consiglio di amministrazione;_____

Il vincolo sociale può essere sospeso per morosità. Il regolamento stabilirà i criteri e le modalità con cui la sospensione opera._____

Durante la sospensione del vincolo sociale l'interessato non può esercitare i diritti sociali derivanti dal presente Statuto._____

I soci ordinari, secondo apposito Regolamento, possono essere suddivisi in categorie - con specifica denominazione - in funzione dei diversi diritti o delle diverse obbligazioni assunte verso la Società._____

In caso di recesso, esclusione o morte del socio non si ha diritto al rimborso dei contributi versati nel rispetto di quanto previsto dal presente Statuto e dal Regolamento._____

Art.6 - Soci sostenitori

Sono soci sostenitori della Società coloro che, persone fisiche e giuridiche, nonché enti pubblici e privati, non abbiano i requisiti legali e statutari per diventare soci ordinari e intendano sostenere l'attività della Società attraverso contributi di varia natura._____

Essi non fruiscono delle attività sociali in relazione al contributo di cui al precedente comma e debbono indicare gli impegni che intendono assumere a favore della Società._____

I soci sostenitori possono intervenire all'Assemblea senza diritto di voto e, in considerazione dei contributi offerti, possono designare, tra i soci ordinari, uno o più membri del Consiglio di Amministratore, in misura comunque non superiore ad un terzo del totale degli amministratori, secondo criteri e modalità stabilite in sede di Regolamento._____

Art. 7 - Obblighi dei Soci

I soci sono tenuti a:_____

- a) rispettare lo Statuto della Società;_____
- b) osservare le deliberazioni assunte dall'Assemblea e dal Consiglio di Amministrazione;_____
- c) versare la quota di iscrizione ed i contributi sociali, i premi ed i contributi così come determinati dal regolamento od in mancanza dal Consiglio di Amministrazione._____

Art. 8 - Recesso

Il Socio può recedere dalla Società. Esso deve farne richiesta entro e non oltre il 30 Settembre di ogni anno indirizzandola con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno al Consiglio di Amministrazione della Società._____

Il recesso ha efficacia con l'inizio dell'anno successivo e pertanto, fino a tale data, il Socio resta impegnato al pagamento del contributo. Se il Socio non esercita la facoltà del recesso con le formalità previste dal comma precedente, la sua iscrizione si intende tacitamente rinnovata di anno in anno._____

Spetta al Consiglio di Amministrazione constatare se ricorrono i motivi che, a norma di legge e del presente statuto, legittimano il recesso._____

Art. 9 - Esclusione

Il Consiglio d'Amministrazione può deliberare l'esclusione del Socio nei seguenti casi:_____

- a) inadempienza o inosservanza da parte del Socio dello Statuto e del Regolamento;_____
- b) morosità del Socio nel pagamento delle quote associative, contributi, premi etc.;_____
- c) comportamenti del Socio dannosi in genere per la Società ed il suo funzionamento;_____
- d) quando non è più nella condizione di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali._____

La delibera di esclusione potrà essere assunta solo dopo 30 (trenta) giorni dal ricevimento da parte del Socio della lettera raccomandata di esclusione._____

L'esclusione ha effetto dalla data di annotazione della relativa delibera nel libro dei soci._____

TITOLO IV

ORGANI SOCIALI E LORO POTERI

Art. 10 - Organi della Società

Gli Organi della Società sono:_____

- a) l'Assemblea dei Soci;_____
- b) il Consiglio di amministrazione;_____
- c) il Presidente;_____
- d) l'Organo di controllo, se ricorrono i presupposti di legge;_____
- e) l'Organismo di conciliazione._____

Art. 11 - Assemblea generale dei soci

Le Assemblee dei soci possono essere ordinarie e straordinarie._____

L'assemblea è presieduta dal Presidente del consiglio di amministrazione e, in sua assenza, da persona designata dall'Assemblea.

Il Presidente nomina un Segretario scegliendolo fra i soci._____

Il Socio ha diritto ad un solo voto._____

Ai soci Enti Mutualistici, possono essere attribuiti più voti, ma non oltre cinque, in relazione all'ammontare del numero dei loro membri beneficiari delle prestazioni della Società._____

Le Assemblee sono ordinarie e straordinarie._____

Spetta all'Assemblea ordinaria dei soci:_____

- a) approvare il rendiconto economico annuale;_____
- b) eleggere il Consiglio di amministrazione;_____
- c) approvare i regolamenti interni;_____
- d) nominare l'Organo di controllo, se ricorrono i presupposti di legge;_____
- e) deliberare su altre proposte presentate dal Consiglio di amministrazione e sulle proposte dei soci comunicate al Consiglio almeno 90 giorni prima dell'Assemblea;_____
- f) trattare tutti gli argomenti attinenti alla gestione sociale ad essa affidati dalla legge, dallo Statuto o sottoposti al suo esame dal Consiglio di amministrazione._____

Spetta all'Assemblea straordinaria dei soci:_____

- 1)- modificare lo Statuto;_____
- 2)- prorogare la durata della Società;_____
- 3)- procedere allo scioglimento della Società nominando i liquidatori;_____
- 4)- deliberare su ogni argomento competente allo scioglimento di natura anche patrimoniale._____

Art. 12 - Convocazione dell'Assemblea dei soci

Le Assemblee ordinarie devono essere convocate dal Consiglio di amministrazione almeno una volta l'anno, entro 4 (quattro) mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale, o quando particolari esigenze lo richiedano, entro sei mesi, nonché ogni qualvolta sarà utile e opportuno. Il Consiglio di Amministrazione convoca le assemblee ordinarie e straordinarie mediante avviso contenente l'ordine del giorno, il luogo, la data, l'ora della prima e della seconda convocazione, che deve essere fissata almeno 24 ore dopo la prima, da affiggersi presso la sede sociale almeno otto giorni prima dell'adunanza.

In caso di Assemblea straordinaria le convocazioni avvengono sempre anche per lettera e, in caso di convocazione per scioglimento della Società, per lettera raccomandata.

Le Assemblee possono essere convocate anche fuori dalla sede sociale purché in Italia.

In mancanza delle formalità previste per la convocazione, l'Assemblea si reputa regolarmente costituita quando sono presenti tutti i soci e partecipano all'Assemblea la maggioranza dei componenti dell'Organo amministrativo e, se nominato, dell'Organo di controllo; tuttavia in tale ipotesi ciascuno dei partecipanti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato; nell'ipotesi di cui al presente comma, dovrà essere data tempestiva comunicazione delle deliberazioni assunte ai componenti non presenti dell'organo amministrativo e, se nominato, dell'Organo di controllo.

Art. 13 - Quorum costitutivo e deliberativo dell'Assemblea dei soci

Hanno diritto di voto nell'Assemblea coloro che sono iscritti nel libro dei soci, che siano in regola con i versamenti dovuti a qualsiasi titolo alla Società e nei confronti dei quali non sia stato avviato il procedimento di esclusione; i soci sostenitori possono presenziare all'Assemblea, senza diritto di intervento e di voto.

I soci non possono farsi rappresentare in assemblea ma vi devono intervenire personalmente.

L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita, in prima convocazione, con la presenza diretta di tanti soci che rappresentino almeno la metà più uno dei voti spettanti a tutti i soci con diritto di voto; in seconda convocazione, l'Assemblea delibera sugli oggetti che avrebbero dovuto essere trattati nella prima, qualunque sia il numero dei soci presenti.

L'Assemblea straordinaria è regolarmente costituita, in prima convocazione, con la presenza diretta di tanti soci che rappresentino almeno i due terzi dei voti spettanti a tutti i soci con diritto di voto; in seconda convocazione l'assemblea straordinaria delibera sugli oggetti che avrebbero dovuto essere trattati nella prima, con la presenza diretta di tanti soci che rappresentino almeno un terzo dei voti spettanti a tutti i soci con diritto di voto.

Le Assemblee ordinarie e straordinarie deliberano a maggioranza assoluta dei voti presenti (fatto salvo quanto previsto al successivo art. 21 per il caso di scioglimento della società).

Il Presidente dell'Assemblea verifica la regolarità della costituzione, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento ed accerta i risultati delle votazioni da effettuarsi con alzata

di mano.

Tutte le deliberazioni dell'Assemblea devono constare da Verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, se nominato, o dal Notaio.—

Il Verbale deve indicare la data dell'Assemblea e, anche in allegato, l'identità e il numero dei partecipanti; deve altresì indicare le modalità e il risultato delle votazioni e deve consentire, anche per allegato, l'identificazione dei soci favorevoli, astenuti o dissenzienti.—

Il Verbale deve riportare gli esiti degli accertamenti fatti dal Presidente a norma del presente articolo; nel Verbale devono essere riassunte, su richiesta dei soci, le loro dichiarazioni pertinenti all'Ordine del Giorno.—

Art. 14 - Sezione Soci

I soci ordinari possono essere raggruppati in Sezioni, che costituiscono unità organica del corpo sociale.—

Le Sezioni hanno lo scopo:—

a) di mantenere vivo e consolidare tra i Soci il vincolo associativo, proprio dell'organizzazione mutualistica;—

b) di instaurare e coltivare i rapporti organici tra il Consiglio di Amministrazione e la collegialità dei soci;—

c) di stimolare un attivo interessamento ed una partecipazione dei soci ai problemi della mutualità per quanto particolarmente attiene alla definizione dei programmi di attività e delle prestazioni mutualistiche.—

Le modalità di funzionamento delle Sezioni Soci e la relativa governance verranno disciplinate da apposito Regolamento.—

Art. 15 - Consiglio di amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione è formato da 3 a 5 consiglieri.—

Essi sono eletti fra i soci ordinari, anche nel rispetto di quanto previsto dal presente Statuto e durano in carica per tre esercizi; sono dispensati dal presentare cauzione e sono rieleggibili.—

Il Consiglio nomina fra i suoi membri il Presidente ed il Vice Presidente. Può nominare anche un Segretario che può essere un socio non consigliere.—

Art. 16 - Compiti del Consiglio di amministrazione

Il Consiglio di amministrazione è investito dei più ampi poteri sia di carattere ordinario che straordinario per la gestione della Società, ad eccezione di quelli che per legge o per Statuto sono riservati all'Assemblea dei soci.—

In particolare al Consiglio di amministrazione spetta di:—

a) curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea dei soci;—

b) redigere il rendiconto annuale fissando corrispondentemente l'ammontare dei contributi sociali e le eventuali integrazioni;—

c) compilare i regolamenti e definire le prestazioni mutualistiche;—

d) stipulare tutti gli atti e contratti di ogni genere, assumere tutte le obbligazioni inerenti all'attività ed alla gestione sociale;—

e) deliberare l'ammissione, il recesso e l'esclusione dei soci;—

f) conferire procure per singoli atti e categorie di atti ferma restando la facoltà attribuita al Presidente del Consiglio di amministrazione;—

g) assumere e licenziare il personale.—

Il Consiglio di amministrazione può delegare parte delle sue attribuzioni ad uno o più dei suoi membri, oppure ad un Comitato esecutivo, di cui

ne stabilisce il numero dei componenti, i compiti e le funzioni.

Art. 17 - Riunioni del Consiglio di amministrazione

Il Consiglio si riunisce tutte le volte che il Presidente o almeno la maggioranza dei Consiglieri lo ritenga necessario, nonché su richiesta dell'Organo di controllo, ove istituito. Le sedute sono valide quando intervenga la maggioranza dei componenti.

Il Consiglio delibera a maggioranza dei voti dei presenti e le votazioni sono palesi.

Il Consigliere personalmente interessato nelle questioni che si discutono deve astenersi dal partecipare alle deliberazioni.

Delle deliberazioni della seduta si redigera' un verbale firmato dal presidente e dal segretario se nominato che dovrà essere trascritto nel libro delle decisioni degli amministratori.

Il Presidente convoca il Consiglio di Amministrazione, ne fissa l'Ordine del Giorno, ne coordina i lavori e provvede affinché tutti gli Amministratori siano adeguatamente informati sulle materie da trattare. La convocazione avviene mediante avviso spedito a tutti gli Amministratori e, se nominato, all'Organo di controllo, con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, almeno tre giorni prima dell'adunanza e, in caso di urgenza, almeno un giorno prima; nell'avviso vengono fissati la data, il luogo e l'ora della riunione, nonché l'Ordine del Giorno; il Consiglio si raduna presso la sede sociale o anche altrove, purché in Italia; le adunanze del Consiglio e le sue deliberazioni sono valide, anche senza convocazione formale, quando intervengono tutti i Consiglieri in carica e, se nominato, l'Organo di controllo.

Art. 18 - Il Presidente - Rappresentanza della Società

Il Presidente ha la rappresentanza legale della Società nonché la firma sociale, sta in giudizio per essa e provvede alla convocazione del Consiglio di amministrazione, di cui presiede le adunanze;

Il Presidente è autorizzato a riscuotere da pubbliche amministrazioni, o da privati, pagamenti di ogni natura ed a qualsivoglia titolo, rilasciandone liberatorie quietanze.

Il Presidente ha la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti la Società davanti qualsivoglia autorità giudiziaria ed amministrativa e in qualunque grado di giurisdizione. In caso di impedimento, il Presidente è sostituito in tutte le sue funzioni dal Vice Presidente.

La rappresentanza della Società e' attribuita anche al Consiglieri delegati, se nominati, nei limiti dei poteri loro attribuiti.

Art. 19 - Organo di controllo

Ove si verificassero i presupposti di legge di cui all'articolo 2543, comma 1, c.c., la Società procede alla nomina dell'Organo di controllo. L'Organo di controllo, rinnovabile, dura in carica tre anni e scade alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del rendiconto relativo al terzo esercizio della carica.

Non possono essere nominati alla carica di sindaco, e se nominati decadono dall'ufficio, coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 2399 c.c.

In caso di morte, di decadenza o rinuncia, l'Assemblea dei soci

procederà alla nomina di un nuovo Organo di controllo.

L'Organo di controllo deve vigilare sull'osservanza della legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e, in particolare, sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla Società e sul suo concreto funzionamento.

L'Organo di controllo esercita anche la revisione legale dei conti ai sensi degli articoli 2409-bis e seguenti del cod. civ. e della legislazione speciale in materia. Relaziona, in occasione dell'approvazione del rendiconto, sui criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico.

L'Organo di controllo deve assistere alle adunanze delle assemblee dei soci e alle adunanze del Consiglio di Amministrazione. Delle riunioni dell'Organo di controllo deve redigersi verbale, che deve essere trascritto nel libro delle decisioni dello stesso.

Art. 20 - Organismo di Conciliazione

Tutte le controversie aventi ad oggetto rapporti sociali, comprese quelle relative alla validità delle delibere assembleari, promosse da o contro i soci, da o contro la Società, ivi comprese quelle relative ai rapporti con gli Organi Sociali, saranno risolte mediante arbitrato rituale secondo diritto in conformità del Regolamento della Camera Arbitrale della Camera di Commercio del luogo in cui la Società ha la propria sede legale, che provvederà alla nomina dell'arbitro/degli arbitri.

La presente clausola compromissoria non preclude a ciascuna delle Parti la possibilità di adire il giudice ordinario per l'ottenimento di provvedimenti monitori e cautelari non concedibili dagli arbitri. In questo, come in ogni altro caso in cui il Collegio arbitrale risultasse privo di giurisdizione, è esclusivamente competente il Tribunale del luogo in cui la Società ha la propria sede legale.

TITOLO V

ESERCIZIO SOCIALE E RENDICONTO CONSUNTIVO

Art. 21 - Patrimonio sociale

Il patrimonio della Società è costituito da beni mobili ed immobili quali risultano dal rendiconto approvato dai soci in Assemblea Ordinaria, nonché dalle Riserve costituite a garanzia delle prestazioni e dal Fondo patrimoniale, cui affluiranno anche i contributi sociali non utilizzati a copertura delle prestazioni dovute ai Soci.

Le risorse sociali dovranno essere ripartite secondo le deliberazioni del Consiglio di amministrazione.

I soci non potranno, per nessun motivo, addivenire alla ripartizione del patrimonio sociale, nemmeno all'atto dello scioglimento dell'Ente.

In caso di scioglimento della Società, deliberato dall'Assemblea straordinaria con la maggioranza dei due terzi dei voti spettanti a tutti i soci con diritto di voto sia in prima che in seconda convocazione, l'Assemblea medesima dovrà provvedere alla nomina di uno o più liquidatori stabilendone i poteri e l'intero patrimonio sociale dovrà essere devoluto ad altre Società di mutuo soccorso o in conformità a quanto previsto dalla Legge 3818/1886.

Art. 22 - Lasciti e donazioni

I lasciti e le donazioni che la Società ha conseguito o conseguisse per un fine determinato, saranno tenuti distinti dal patrimonio sociale e le

rendite da essi derivanti dovranno essere erogate in conformità della destinazione fissata dal testatore o dal donatore.

Art. 23 - Esercizio finanziario

L'esercizio inizia il 1° Gennaio e si chiude il 31 Dicembre di ogni anno.

Il rendiconto consuntivo, corredato della relazione del Consiglio di amministrazione sull'andamento della gestione sociale e della relazione dell'Organo di controllo, ove esistente, deve essere presentato all'approvazione dell'Assemblea dei soci entro il mese di giugno dell'anno successivo a quello cui si riferisce.

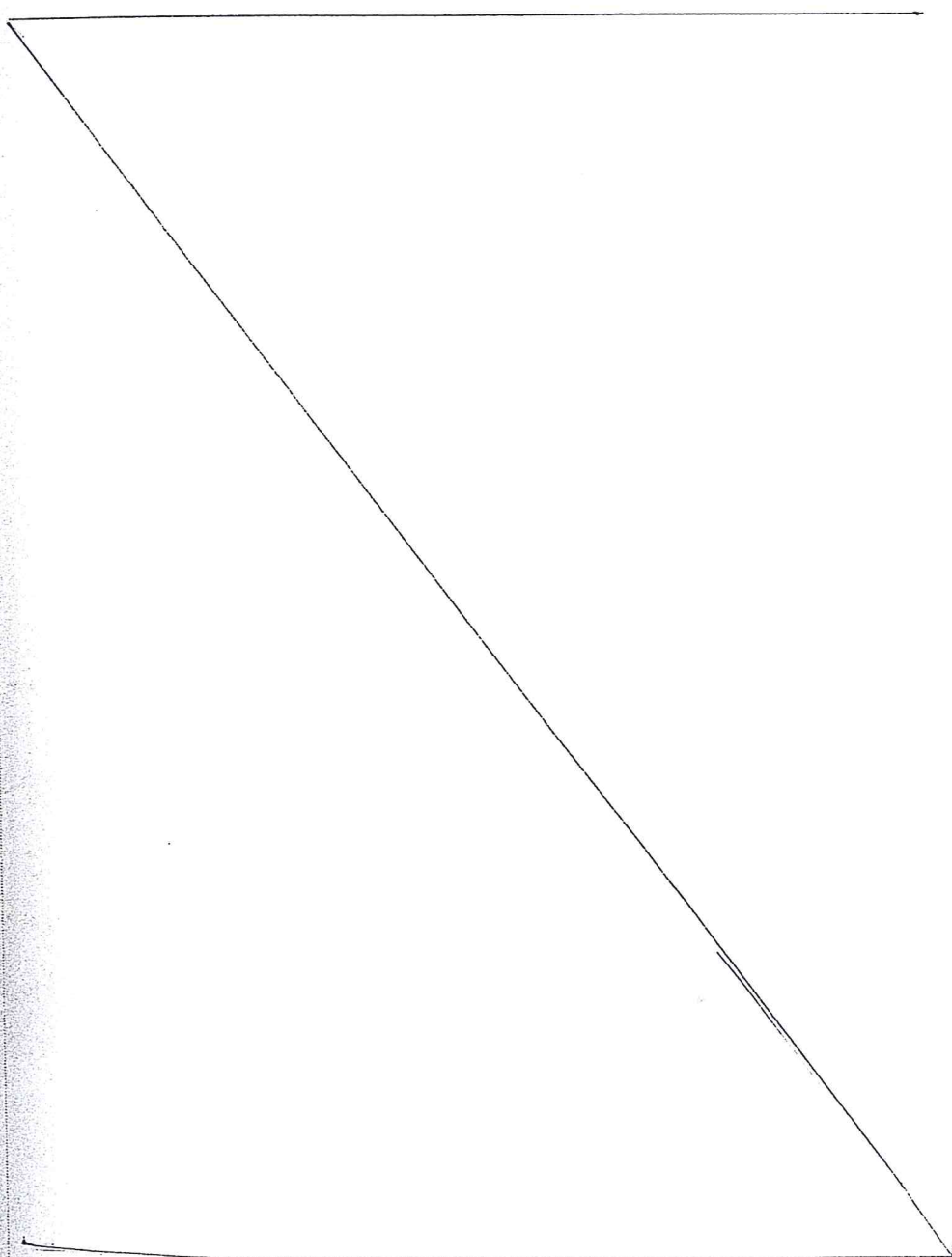
Art. 24 - Clausola finale

Per tutto quanto non disposto dal presente Statuto e dalle norme regolamentari, si fa riferimento alle leggi generali ed a quelle speciali delle Società di mutuo soccorso, nonché in quanto compatibili con le disposizioni dedicate alle società cooperative.

All'originale firmato:

CARUGATI GIANGAETANO

PAOLO LUCCHINI



A handwritten mark, possibly a signature or a checkmark, located on the right side of the page.